

ALLEGATO "B" ATTO REP. 13724/8354

S T A T U T O

Art. 1) E' costituita in Prato la società per azioni

"Gestione Impianti Depurazione Acque S.p.A." enunciabile

anche "G.I.D.A. S.p.A.".

Art. 2) La sede legale della Società è fissata in Prato.

La società potrà istituire succursali e filiali anche in

altra località della Repubblica Italiana.

Art. 3) La Società ha per oggetto sociale:

a) la gestione dei servizi di depurazione delle acque;

b) lo smaltimento di fanghi e altri rifiuti di risulta dagli

impianti di trattamento delle acque e dei processi

produttivi;

c) il recupero, la valorizzazione, il riutilizzo e la

distribuzione di acque usate e di fanghi di risulta;

d) l'organizzazione di manifestazioni, convegni, corsi di

studio, di formazione e di aggiornamento professionale in

relazione a quanto sopra e anche nei temi più ampi di acque,

di rifiuti, di energie e di tutela ambientale;

e) il recupero, la valorizzazione, il riutilizzo e la

distribuzione di rifiuti di lavorazioni, anche come

combustibile o come altro mezzo per recupero di energia o

altro possibile riutilizzo della materia;

f) altre attività comunque finalizzate al recupero,

all'acquisizione, alla produzione ed al vettoriamento di

	energia elettrica, termica o di altro tipo da immettere nel	
	ciclo produttivo proprio o di terzi;	
	g) lo svolgimento, anche per conto terzi, di studi,	
	ricerche, sperimentazioni, consulenze, assistenza tecnica,	
	promozione e manutenzione di impianti e mezzi connessi con	
	lo scopo sociale, il tutto nel rispetto dei limiti legali	
	previsti per le professioni liberali e le attività riservate;	
	h) servizi di consulenza all'esterno per la progettazione,	
	realizzazione, gestione, avviamento e manutenzione degli	
	impianti di depurazione acque civili ed industriali e	
	trattamento rifiuti liquidi speciali, nonché formazione ad	
	essa relativa;	
	i) la progettazione, la costruzione e la gestione, anche per	
	conto terzi, e la vendita di sistemi, di strutture e di	
	impianti necessari per l'assolvimento dello scopo sociale,	
	realizzando un prodotto finito - chiavi in mano - con	
	organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio;	
	l) i servizi di analisi di laboratorio in conto proprio e in	
	conto terzi.	
	La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali,	
	industriali, e finanziarie in via occasionale e non nei	
	confronti del pubblico, mobiliari ed immobiliari, ritenute	
	necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto	
	sociale.	
	La Società potrà assumere interessenze e partecipazioni in	

altri enti o società aventi scopi analoghi, affini, connessi o complementari al proprio o promuovere la costituzione delle stesse.

Art. 4) La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2058 (duemilacinquantotto).

La proroga per un periodo di tempo determinato della durata della società non potrà costituire causa di recesso da parte dei soci.

Art. 5) Il capitale sociale è fissato in Euro 120.000,00 (Centoventimila virgola zero zero), frazionato in numero 120.000 (centoventimila) azioni da Euro 1,00 (Uno virgola zero zero) ciascuna.

L'assemblea dei soci del giorno 6 marzo 2020 ai rogiti del Notaio Laura Biagioli di Prato ha deliberato l'aumento scindibile del capitale sociale, a pagamento, fino ad Euro 4.620.000,00 (quattromilioneiseicentoventimila virgola zero zero), stabilendo il termine ultimo per la sottoscrizione al 31 dicembre 2020, aumento da offrirsi ai soci con le modalità di cui alla citata delibera.

Art. 6) Le azioni e i diritti di opzione ad esse relative non possono essere trasferiti per atti tra vivi se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7) La sottoscrizione di nuove azioni è regolata dall'art. 2441 del Codice Civile.

Art. 8) La Società può emettere obbligazioni nominative o al

portatore, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge,

demandato all'assemblea la fissazione delle modalità di

collocamento ed estinzione.

Art. 8bis) La società potrà acquisire dai soci

finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza

obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti,

con particolare riferimento a quelle che regolano la

raccolta del risparmio fra il pubblico.

Art. 9) L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e

le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al

presente statuto, obbligano tutti i soci.

Art. 10) L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte

l'anno; entro il 31 dicembre di ciascun anno per

l'approvazione del bilancio preventivo e per deliberare

sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno; entro 120

(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

per l'approvazione del bilancio consuntivo e per deliberare

sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Quando particolari esigenze, riconosciute come tali dalla

legge, lo richiedono, l'assemblea ordinaria per

l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180

(centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 11) Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 12) L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è

convocata dall'organo amministrativo con avviso trasmesso

con lettera raccomandata a.r. al domicilio risultante dal libro dei soci, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e dei sindaci e il rappresentante comune degli obbligazionisti ove nominato.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

Art. 13) Il diritto di intervenire all'assemblea è regolato dall'art. 2370 del codice civile e dalle successive leggi in materia.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, esclusi gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della società e di società controllate, con deleghe scritte valide per singole adunanze.

Ogni socio non potrà essere latore di più di una delega.

E' ammesso l'intervento in audio e/o video Conferenza.

Art. 14) L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di loro

assenza o impedimento l'assemblea elegge il proprio presidente.

Art. 15) Le delibere dell'assemblea, ordinarie e straordinarie, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Art. 16) Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti e i sindaci.

Delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto processo verbale firmato dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto dal notaio scelto dal Presidente dell'assemblea.

Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione è composto di 7 (sette) membri, 4 (quattro) dei quali sono nominati direttamente dal Comune di Prato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2449 C.C. e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000. Gli altri 3 (tre) membri sono nominati dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2364 n. 2 e 2368 codice civile, su designazione del socio di minoranza che detiene il maggior numero di azioni, senza che il socio di maggioranza anche relativa (Comune di Prato) abbia potere di sindacato sulle designazioni stesse.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, decadono a norma di legge e

vengono sostituiti in conformità al presente Statuto e sono

rieleggibili. Eventuali compensi e rimborsi spese degli

amministratori sono determinati dall'assemblea. La

remunerazione degli amministratori investiti di particolari

cariche è stabilita invece dal Consiglio di Amministrazione,

sentito il Collegio Sindacale.

Art. 18) Il presidente è eletto dall'Assemblea tra i membri

del Consiglio di Amministrazione direttamente nominati dal

Comune di Prato.

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea e deve essere

scelto, tra i membri nominati dall'assemblea dei soci, su

designazione del socio di minoranza che detiene il maggior

numero di azioni.

Art. 19) Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia

altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi

necessario oppure quando ne sia fatta richiesta al

Presidente da almeno due amministratori o da sindaci.

E' ammesso l'intervento in audio e/o video Conferenza.

Art. 20) Fatte salve diverse disposizioni del presente

statuto, per la validità delle deliberazioni del Consiglio

si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi

membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza

assoluta dei voti dei presenti.

Art. 21) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la

gestione della società ed ha facoltà di compiere tutti gli

atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea. Il Consiglio ha quindi, tra le altre, la facoltà di acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei registri immobiliari da responsabilità di qualunque genere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge; autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato. Il Consiglio ha anche la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili.

Art. 22) Il Consiglio nomina gli Organi Dirigenti, nonchè procuratori per determinati atti e categorie di atti.

La deliberazione è presa con maggioranza dei due terzi dei componenti consiglieri.

La maggioranza dei due terzi è pure necessaria per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, per deliberare nuove e maggiori spese rispetto a quelle previste nei bilanci, anche se consistono in variazioni per semplici trasferimenti tra le voci componenti, nonchè per l'approvazione di contratti i cui effetti si protraggono oltre il singolo esercizio e per le decisioni relative alle lettere e), f) e h) del I° comma



dell'art. 3) e al III° comma del medesimo articolo.

Art. 23) La rappresentanza della società spetta con firma libera al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, per l'esecuzione di tutte le deliberazioni di Consiglio. Spetta inoltre a quelle persone, anche estranee al Consiglio stesso, da questo designate, nell'ambito dei poteri loro attribuiti, con le modalità di firma da determinarsi all'atto della nomina. Al presidente inoltre spetta la rappresentanza della società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Art. 24) Il collegio sindacale si compone, a seconda delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, di tre o cinque sindaci effettivi e di due supplenti, i quali dureranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assemblea designa il Presidente del collegio sindacale e fissa anche gli emolumenti spettanti ai Sindaci effettivi a norma di Legge.

Il Collegio deve riunirsi ogni novanta giorni, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video

collegati con l'ausilio delle relative tecnologie a

condizione che tutti i partecipanti possano essere

identificati.

La revisione legale dei conti può essere affidata a seconda

delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, od al collegio

sindacale ed, in tal caso tutti i sindaci devono essere

iscritti nel registro dei revisori contabili istituito

presso il Ministero della Giustizia, oppure a un Revisore

Contabile o Società di Revisione Contabile iscritti

anch'essi presso il Ministero di Giustizia.

Art. 25) Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre

di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla

formazione del bilancio consuntivo a norma di legge.

Il Consiglio procede inoltre entro il 15 (quindici) novembre

di ogni anno alla formazione del bilancio preventivo

relativo all'esercizio successivo, corredando lo stesso di

apposita relazione.

Il bilancio preventivo deve restare depositato, insieme con

la relazione, nella sede della società durante i quindici

giorni che precedono l'assemblea convocata per approvarlo e,

finché sia approvato, i soci possono prendere visione ed

estrarne copia a loro spese.

Art. 26) Sarà cura degli Amministratori informare la

gestione sociale al criterio della parità dei costi e dei

relativi ricavi.

Eventuali utili netti dell'esercizio, solo dedotta una somma

pari al 10% (dieci per cento) per costituire il fondo di

riserva legale di cui all'art. 2430 C.C., verranno destinati

alla copertura dei costi e spese degli esercizi successivi.

Art. 27) Addivenendosi per qualsiasi motivo allo

scioglimento, le norme per la liquidazione e la nomina del

liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dalla

assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Art. 28) Le controversie che insorgessero tra i soci, ovvero

tra i soci e la società, saranno deferite ad un Collegio

Arbitrale formato da tre persone, nominate dal Presidente

della Corte di Appello di Firenze.

Il Collegio procederà in arbitrato irrituale entro 60

(sessanta) giorni dalla sua costituzione, salvo proroga di

uguale periodo concessa dalle parti contendenti.

FIRMATO: ALESSANDRO BROGI, LAURA BIAGIOLI NOTAIO, SIGILLO.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL

DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ARTICOLO 22

COMMA 2, DEL D.LGS N. 82/2005

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.